



Numero registro generale 9213/2025

Numero sezionale 1251/2026

Numero di raccolta generale 9347/2026

Data pubblicazione 13/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto: Tributi – Imposta Unica
sulle scommesse – Regolarizzazione –
Determinazione base imponibile – art. 1,
comma 945 della l. n. 208 del 2015 –
Principio di diritto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Giuseppe FUOCHI TINARELLI - Presidente -

Tania HMEJAK - Consigliere Rel.- R.G.N. 9213/2025

Giovanni GALASSO - Consigliere - Cron.

Pierpaolo GORI - Consigliere - CC – 10/02/2026

Luigi D’ALESSANDRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 9213/2025 R.G. proposto da

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi
dall’avvocato ██████████, come da procure speciali allegate al
ricorso;

- *ricorrenti* -

Contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo
grado della Campania n. 5886/19/2024, depositata il 16.10.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio
2026 dal consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- La CTP di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla ██████████
██████████ (bookmaker) e da ██████████ (Centro Trasmissione
Dati o CTD) avverso l’avviso di accertamento n. ██████████





emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2016, oltre ad interessi e sanzioni;

- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campania rigettava l'appello proposto dai contribuenti, osservando, in sintesi e per quanto qui rileva, che:

- la normativa invocata (art. 1, comma 945 della l. n. 208/2015) si applicava alla generalità delle scommesse, escluse quelle ippiche, ma non era stato abrogato l'art. 1, commi 643 e 644 lett. g), della l. n. 190/2014, che disciplinava la fattispecie in esame, in cui la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale è effettuata da soggetti, anche esteri, che, come la [REDACTED] non sono collegati al totalizzatore nazionale;

- in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi dell'imposta andava seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8757 del 2021);

- era infondata la censura con la quale si contestava l'applicazione presuntiva del tributo (l'aliquota massima sul triplo della raccolta provinciale) in quanto non risultava che il CTD avesse trasmesso i report o altra documentazione attestante l'entità e la tipologia delle scommesse raccolte, per cui correttamente l'ADM aveva utilizzato il metodo presuntivo applicando l'aliquota dell'8% al triplo della media della provincia dove venivano raccolte le scommesse;

- anche le sanzioni erano state correttamente irrogate, non potendo trovare applicazione l'esimente prevista dagli artt. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente e 6, comma 2, del d.lgs n. 472/97, per manifesta incertezza normativa, visto che il periodo oggetto di recupero dell'imposta era l'anno 2017 e, pertanto, le violazioni di cui si discuteva erano state commesse dopo l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 98/2011;





- i contribuenti impugnavano la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
- l'ADM resisteva con controricorso;
- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-*bis*, comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della ricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;
- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l'udienza camerale dell'10.02.2026; il difensore ha, quindi, depositato memoria nonchè istanza di riunione e discussione in pubblica udienza.

CONSIDERATO CHE

1. Preliminarmente va disattesa l'istanza della [REDACTED] di trattazione della causa in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. U. 5 giugno 2018, n. 14437) e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8093).

1.2 Ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti sia dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) sia da quella unionale (con la sentenza in causa C-788/18, relativa, peraltro, alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è preferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (Cass. n. 26480 del 2020).





2. Va altresì disattesa l'istanza di riunione con le cause n. 1475/2025, n. 18195/2024, n. 9229/2025, n. 12805/2024 e 13531/2025, avanzata in quanto si tratta di ricorsi aventi il medesimo oggetto.

2.1 In proposito occorre rammentare che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del «simultaneus processus» in senso tecnico (Cass. n. 28686 del 2017; Cass. n. 4357 del 2010), situazione nella specie sussistente, posto che alcune delle cause suindicate, per le quali la riunione è stata richiesta, sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre la riunione dei procedimenti.

2.2 Per le altre l'istanza va comunque disattesa, non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che può consigliare il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta con altri.

3. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla *ratio legis* individuata nell'art. 1, comma 64, per non avere la CGT di secondo grado rilevato che tale normativa non poteva essere applicata nei





confronti del bookmaker estero [REDACTED] in quanto la stessa svolgeva attività lecita e l'intento del legislatore era quello di sanzionare esclusivamente l'attività di gioco illecita.

4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, non avendo la CGT-2 rilevato l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto emesso ai sensi della l. n. 220 del 2010 e dell'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, anziché ai sensi dell'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, viene stabilito che l'imposizione deve essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker che è l'unico ed esclusivo titolare dell'attività economica, con totale esonero del CTD.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, nonché dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, per non avere la CGT-2 rilevato che l'avviso di accertamento, relativo all'anno 2015, non era soggetto al criterio di quantificazione dell'imposta previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, commi 64 e 66, della legge 220/2010 nonché con riferimento all'art 1, comma 644 L. 190/2014;





al riguardo propone o invita a sollevare d'ufficio il rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 158 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE; contesta la soggettività passiva all'imposta unica del bookmaker comunitario [REDACTED] che è già gravata da imposizione specifica in altro Paese membro dell'Unione ([REDACTED] essendo tale doppia imposizione diretta ed incolpevole conseguenza delle discriminazioni subite ad opera dello Stato italiano che le ha precluso il diritto di stabilimento in Italia; chiede, altresì, stante la manifesta violazione del diritto dell'UE, di disapplicare la l. n. 220 del 1010 e l'art. 1, comma 644, l. n. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari; sollecita il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267 TFUE sui seguenti quesiti: «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge 220/2010 che prevede l'assoggettamento alla Imposta Unica sulle Scommesse e i Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, no. 504, come modificati dall'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [REDACTED] [REDACTED] Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta nell'art. 1, comma 644 lett g) L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di





scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società [REDACTED] Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»; chiede, infine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

6. Il primo e il quarto motivo, che sono connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

6.1 Come è stato già precisato da questa Corte, il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014) è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'UE, che ne hanno compiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con la Costituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).

6.2 In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente





alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; a questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) fosse irragionevole. Entrambi i soggetti, secondo la Corte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggette a imposizione.

6.3 Il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicché l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.

6.4 La Corte costituzionale ha poi aggiunto che la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola il principio di capacità





contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.

6.5 Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In relazione a quel periodo, infatti, non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 del 2010.

6.6 Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in base alla combinazione dell'art. 3 decreto legislativo n.





504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

6.7 A diversa conclusione, si perviene per le annualità dal 2011 in poi e con riferimento alla posizione del ricevitore, dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte *«in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011»* con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per





conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (Cass. 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).

6.8 La Corte costituzionale ha, dunque, concluso affermando che i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.

7. La CTR si è attenuta ai richiamati principi, affermando che il presupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD (l'avviso di accertamento riguarda l'anno 2016), con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti all'adempimento dell'obbligazione impositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzionale, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, chiaramente riferito il presupposto oggettivo dell'imposta ad entrambi, con la conseguenza che entrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmente dell'obbligazione tributaria.

7.1 Deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara





attributivi delle concessioni. Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d. Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 25450 del 2021).

7.2 Per quanto riguarda la richiesta di rinvio pregiudiziale (e di sospensione del giudizio) avanzata sul punto dalla ricorrente, occorre considerare che la Corte di Giustizia ha deciso, con la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento [REDACTED] Sas di [REDACTED] & C., [REDACTED] Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7.3 La Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che *«L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse»*.

7.4 Nel rispondere al primo e al secondo quesito (*«se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»*), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esige non soltanto l'eliminazione nei confronti del





prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C-344/13 e C-367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley International Betting e [REDACTED] [REDACTED] C-375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C-264/18, EU:C:2019:472, punto 28).

7.5 Con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha affermato che:

-) come risultava dagli atti di causa, l'imposta unica era relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all'estero;





-) alla luce di tali elementi, forniti dal giudice del rinvio, risultava che l'imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla [REDACTED] [REDACTED] non poteva essere considerata discriminatoria;
-) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) per quanto riguardava l'argomento della [REDACTED] [REDACTED] secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a [REDACTED] e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (vedi, per analogia, sentenza del 1o dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, EU:C:2011:795, punto 83);
-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [REDACTED] [REDACTED] non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [REDACTED] [REDACTED] nello Stato membro interessato;





-) per quanto riguarda la [REDACTED] essa esercitava, in qualità di intermediario della [REDACTED] [REDACTED] e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la [REDACTED] era soggetta, in solido con la [REDACTED] [REDACTED] al pagamento di tale imposta;

-) inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch'essi l'imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della [REDACTED] non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;

-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la [REDACTED] raccoglieva scommesse per conto della [REDACTED] [REDACTED] che aveva sede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;

-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattavasi nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.

7.6 La Corte di Giustizia ha, dunque, escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono





scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [REDACTED] [REDACTED] nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca *«...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»*, in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore





stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [REDACTED] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è *in re ipsa* per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass. n. 6761 del 2023).

7.7 Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto, come sopra richiamati, non sussistono i presupposti né per una disapplicazione della





disciplina nazionale nè per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 15041 del 2017; Cass. Sez. U. n. 20701 del 2013).

7.8 Peraltro, come prima rilevato, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana *«non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società... nello Stato membro interessato»*, in relazione ai quali rileva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, per quanto sopra ampiamente rilevato.

8. Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia UE non si ravvisa la necessità di promuovere un nuovo rinvio pregiudiziale neppure con riguardo all'assunta contrarietà, con il diritto unionale, dell'art. 1, comma 644 della l. n. 190/2014. Né, alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiesta disapplicazione dell'art. 1, comma 644, della l. n. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari.

8.1 Questa Corte ha già precisato (Cass. n. 3052 del 2025) che la previsione di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che si limita a stabilire i criteri di determinazione della base imponibile di riferimento ai fini dell'imposta unica ove la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, in alcun modo ha natura





sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamento impositivo, posto che è proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad una valutazione analitica dell'attività effettivamente svolta, da cui la necessità di criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l'art. 1, comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione della base imponibile in via presuntiva (*iuris tantum*), stante la non ricostruibilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l'onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l'effettivo ammontare delle giocate effettuate), atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero).

8.2 Quanto alla prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 (nel testo vigente *ratione temporis*), in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., la stessa è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta





totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673 del 2025).

9. Anche il secondo motivo è infondato.

9.1 L'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza."*

9.2 Premesso che la modifica riguarda solo le modalità di calcolo dell'imposta e non incide sui suoi presupposti oggettivi e soggettivi, la richiamata disposizione si applica in ogni caso ai soli operatori collegati con il totalizzatore nazionale e a quelli che hanno regolarizzato la propria posizione mediante la procedura di sanatoria;

9.3 La nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell'art. 1, della l. n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti che *"comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"*, né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, secondo il quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 si applica, per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, su di un imponibile forfetario





coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di imposta precedenti si continua ad applicare il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011.

9.4 Il nuovo metodo più "favorevole" di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, è evidentemente destinato a regolare la situazione di coloro che esercitano un'attività di raccolta (fissa o a distanza) gestita in modo regolare e verificabile, in quanto si inserisce nell'alveo delle misure dirette a sanare le situazioni irregolari favorendone l'emersione.

9.5 Il fatto che l'interessato si sia sottratto ad ogni forma di regolarizzazione (che avrebbe permesso all'Amministrazione finanziaria di comprendere l'ambito e l'entità della sua attività di raccolta), lo pone *tout court* in una situazione di non conformità ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, sicché non può invocare, a proprio favore, una disposizione diretta a disciplinare situazioni imprenditoriali regolarmente gestite.

9.6 Né va trascurato, in questa prospettiva, che la riconduzione dell'attività di gioco sotto la sfera del controllo istituzionale assolve anche ad altre esigenze di particolare rilevanza pubblica, quali la prevenzione dalle patologie da gioco, la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

9.7 Poiché è pacifico che i ricorrenti non hanno regolarizzato la propria posizione, agli stessi continua ad applicarsi il metodo di





calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta.

9.8 Né si può ritenere che tale differenza determini – come sostenuto dalla parte – una diversità di base impositiva o, addirittura, la persistenza di un meccanismo di imposizione indiretta a fronte del generale regime di imposizione diretta.

Il meccanismo introdotto, difatti, in assenza degli elementi utili alla ricostruzione analitica dell'attività, ha una chiara valenza induttiva, a fronte della quale, tuttavia, il contribuente può sempre fornire gli elementi probatori ritenuti rilevanti (nella specie, peraltro, neppure dedotti), al fine di dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa.

La determinazione induttiva dell'imposta, come si è prima detto, corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria da parte del contribuente, essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. n. 7673 del 2025).

In altri termini, ove fornisca la prova dell'effettivo ammontare delle giocate effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.

10. Va enunciato, quindi, il seguente principio:

«in tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di





chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.»

11. il terzo motivo è infondato.

11.1 Il criterio di calcolo dell'imposta, previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, si applica per i periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre per quelli precedenti continua ad applicarsi il precedente metodo disciplinato dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 (cfr. Cass. n. 5924 del 2026), che non può essere applicato alla ripresa oggetto dell'atto impositivo impugnato, perché riguarda l'anno d'imposta 2016, come si evince sia dal frontespizio della sentenza impugnata sia dallo stesso ricorso per cassazione (p. 2).

12. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, 10, comma 4, della l. n. 212 del 2000, per





non avere considerato le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria», le quali valevano ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.

12.1 Il motivo è infondato.

12.2 Occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Sennonché, nella specie, si controverte di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2016 e, quindi, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della l. n. 220 del 2010, che ha risolto ogni incertezza sul punto. sicché, correttamente la CGT-2 ha escluso l'operatività dell'esimente in commento (cfr. Cass. n. 31678 del 2021 e Cass. n. 10495 del 2024).

13. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., per avere la CGT-2 confermato la condanna alle spese del grado precedente e condannato gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado di appello (quantificandole in € 9.500/00). In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la CGT-2 avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità e peculiarità della materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nel rispetto del citato art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti.

13.1 Il motivo è inammissibile avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appello della contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte,





delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente *ratione temporis*, applicabile soltanto «*in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate*». Peraltro, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912 del 2020; n. 23310 del 2024).

14. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

14.1 Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del 2023).

14.2 La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo e a versare una ulteriore somma, determinata in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;





Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 febbraio 2026

Il Presidente
Giuseppe Fuochi Tinarelli

